



19636-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 01/12/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. ROSA ANNA SARACENO
Dott. STEFANO APRILE
Dott. ANTONIO MINCHELLA

- Presidente - SENTENZA
N. 3213/2016
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 5239/2016
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. IL 25/11/1964

avverso l'ordinanza n. 471/2015 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/12/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Stefano Torci* il quale
ha chiesto di decidere la inaccusabilità
del ricorso

Udit i difensor Avv.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza emessa il 30.6.2015, nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 69/2005, la Corte di Appello di Ancona dichiarava, ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. r) L. n.69/2005, l'insussistenza delle condizioni per la consegna del cittadino italiano all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Romana in relazione al mandato di arresto europeo n. 18/2015 emesso il 18.5.2015, per l'esecuzione della condanna, inflitta con sentenza penale del 25.11.2014 Sezione Penale Tribunale di Bacau, definitiva il 21.4.2015, a seguito della decisione della Corte di Appello di Bacau, alla pena di anni tre di reclusione e pena accessoria di anni uno per i reati di evasione fiscale ed associazione a delinquere previsti dagli artt.9 co. 1 lett. c) L. n. 241/2005, art. 41 co. 2 c.p., 8 L. n. 39/2003, 323 c.p. romeno, con revoca della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione inflitta con sentenza n. 583/3.12.2010 Pretura di Moinesti, definitiva a seguito di decisione n. A92/24.3.2011 Corte di Appello di Bacau, disponendo l'esecuzione in Italia della pena di cui alla citata sentenza, detratto il presofferto, secondo il diritto interno.

In data 16.7.2015 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona emetteva ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale provvedimento di sospensione, in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 30.6.2015 - definitiva il 12.7.2015 – avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Bacau in data 25.11.2014, definitiva il 21.4.2015, a carico di _____, per i reati di cui all'art.2 D.L.vo n.74/2000 e all'art.416 c.p., in ordine ai quali risultava condannato alla pena di anni tre di reclusione (pena principale) e alla pena accessoria di anni uno di interdizione dai pubblici uffici.

Con ordinanza in data 15.10.2015, la Corte di Appello di Ancona, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 161/2010, procedeva al riconoscimento della sentenza emessa nei confronti di _____ dal Tribunale di Bacau in data 25.11.2014 (irrevocabile il 21.4.2015) e conseguentemente revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza pronunciata nei confronti del _____ dalla Corte di Appello di Ancona in data 29.4.2010 (irrevocabile il 25.6.2010).

Il Procuratore Generale, con istanza del 29.10.2015, chiedeva che la Corte di Appello adita, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, volesse suddividere la pena in espiatione tra i reati oggetto di condanna, non sembrando tale suddivisione evincibile dalla sentenza dell'Autorità Giudiziaria della Romania.

Con istanza depositata il 20.10.2015, il difensore del _____ chiedeva, ai sensi dell'art. 666 co. 7 c.p.p., la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza della Corte di

1/3

Appello del 15.10.2015, avverso la quale aveva proposto ricorso per Cassazione, e tale istanza veniva rigettata dalla Corte di Appello con ordinanza del 3.11.2015.

Il difensore del _____, premesso che avverso l'ordinanza del 15.10.2015 della Corte di Appello di Ancona era stato depositato ricorso per Cassazione, proponeva preliminarmente istanza ex art. 666 c.p.p. affinché fosse dichiarata l'illegittimità dell'ordine di carcerazione emesso il 16.7.2015, poiché messo in esecuzione di sentenze straniere non riconosciute in Italia ex D. Lgs. n. 161/2010, e, per l'effetto, fosse disposto l'annullamento del predetto ordine di carcerazione, evidenziava l'opportunità di sospensione del procedimento sino alla definitiva pronuncia della Corte di Cassazione; chiedeva, quindi, in via principale, dichiarare l'illegittimità dell'ordine di carcerazione emesso il 16.7.2015 e, per l'effetto, disporre l'annullamento; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità del predetto ordine di carcerazione nella parte in cui dava esecuzione alla sentenza emessa dalla Pretura di Moinesti, non riconosciuta in Italia e, di conseguenza, rideterminare la pena da espiare in anni due mesi sei di reclusione (anziché anni tre); quanto alla richiesta del P.G., chiedeva, in via principale, la sospensione del giudizio in attesa della definitiva pronuncia della Cassazione relativamente all'impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello del 15.10.2015; in subordine, dato atto dell'impossibilità di ricostruire il percorso motivazionale di calcolo della pena come inflitta dai Tribunale Romeno, procedere a verificare i criteri di computo della pena e di compatibilità delle pene ex D. L.vo n, 161/2010, rideterminando la pena da espiare alla luce della corrispondente normativa italiana, partendo dai relativi minimi edittali e, di conseguenza, concedere al _____ il beneficio dell'indulto in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Ancona del 29.4.2010.

A fronte di tanto la Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 21.12.2015, premesso in primo luogo che, allo stato, non risultava l'applicazione della invocata sentenza della Corte Costituzionale rumena n. 363/2015 in relazione alla decisione di condanna nei confronti del _____ reputava non meritevoli di accoglimento e, pertanto, rigettava le richieste della difesa del _____ di dichiarare l'illegittimità dell'ordine di carcerazione del 16.7.2015 e conseguentemente disporre l'annullamento, nonché di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia definitiva della Corte di Cassazione in ordine all'impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 15. 10.2015, e ciò in quanto:

--- l'ordine di esecuzione del 16.7.2015 non era affetto da nullità, essendo stato emesso dalla Procura Generale a seguito della sentenza della Corte di Appello di Ancona del 30.6.2015, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che aveva disposto l'esecuzione in Italia, secondo il diritto interno, della pena di anni tre di reclusione (pena principale) e alla pena accessoria di anni uno, di cui alla sentenza del

Tribunale di Bacau in data 25.11.2014, definitiva ii 21.4.2015, a carico di
] , per i reati di evasione fiscale e associazione per delinquere, con revoca della
sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione inflitta con sentenza
penale n. 585/3.12.2010 Pretura di Moinesti, definitiva con la decisione
A92/24.3.2011 Corte di Appello di Bacau;

--- in ogni caso, nella fattispecie doveva necessariamente tenersi conto del fatto
che il cittadino italiano gravato dal M.A.E. ed arrestato aveva dedotto e dimostrato di
trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 18 co. 1 lett. r) L. n. 69/2005 ostantive alla
consegna ed aveva espressamente richiesto di eseguire la pena in Italia: condotta
implicante il sostanziale riconoscimento della sentenza straniera e la perdita di
interesse a dedurre le cause di rifiuto opponibili nella procedura direttamente
regolata dal D.Lgs. n. 161/2010;

--- peraltro, la Corte di Appello, con ordinanza del 15.10.2015, allo stato
pienamente efficace, in sede di revoca della sospensione condizionale della pena di
cui alla sentenza della Corte di Appello di Ancona del 29.4.2010, aveva anche
provveduto al formale riconoscimento della sentenza rumena che comportava la
revoca del predetto beneficio.

2. Propone ricorso il . . . , deducendo:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 13, L6, 17, 18 e 24 D. Lvo
161/2010 in relazione ai principi enunciati dalla decisione-quadro 2008/909/GAI -
omessa verifica della sussistenza delle condizioni generali per il riconoscimento della
sentenza straniera, posto che:

--- la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona in sede di MAE si era
limitata a statuire il rifiuto di consegna del condannato ex art. 18 lett. r) L. 69/2005 e,
di conseguenza, a disporre l'esecuzione in Italia delle sentenze straniere portate da
suddetto MAE secondo le norme dell'ordinamento interno;

--- detta sentenza, pur divenuta definitiva, non costituiva, da sola, titolo idoneo a
fondare un legittimo ordine di carcerazione, ai fini della esecuzione delle sentenze
straniere fra Stati che abbiano recepito la decisione-quadro 2008/909/GAI, mancando
dei necessari requisiti, richiesti dalla normativa attualmente vigente (D. Lgs.
161/2010), richiedente, come da ormai uniforme giurisprudenza di legittimità, "una
complessiva operazione di 'rilettura', anche, se del caso, attraverso il ricorso alla
procedura di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, si
come espressamente introdotta e regolata dall'art. 73 comma 2 del su menzionato D.
Lgs" (ex plurimis Cass. Pen, Sez. VI, n.20527/t4): operazione non certo meramente
formale, dovendosi "sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento viene
effettuato. tenuto conto, in particolare, della eventualità di un riconoscimento parziale

(ex art. 70 co. 3) ovvero delle possibili conseguenze legate, ad es., alle preclusioni a benefici penitenziari di cui all'art. 4 bis Ord. Pen.";

--- nel caso in esame, tale operazione ermeneutica era stata totalmente omessa nella sentenza emessa dalla Corte territoriale in sede di MAE, tanto che la Procura Generale aveva ritenuto di poter compensare tale carenza indicando essa stessa e per la prima volta in sede di ordine per la carcerazione, i presunti reati violati dal condannato in base alla normativa italiana (art.416 c.p.e art.2 D.Lgs. 74/2000 con riferimento alla sola sentenza del Tribunale di Bacau), con ciò di fatto arrogandosi una prerogativa che la normativa riserva all'organo giudicante;

--- un valido riconoscimento nei sensi di cui sopra della sentenza straniera non aveva neppure fatto la Corte di Appello con la successiva ordinanza del 15.10.2015, impugnata con autonomo ricorso per cassazione, essendosi la stessa ivi limitata a formulare un apodittico e non motivato riconoscimento, relativo peraltro alla sola sentenza del Tribunale di Bacau, omettendo la suddetta articolata operazione di 'rilettura';

--- l'assenza del detto riconoscimento non poteva considerarsi sanato dal fatto che il avesse chiesto di scontare la pena in Italia, l'efficacia di una tale richiesta essendo comunque subordinata alla doverosa effettuazione del riconoscimento nei sensi sopra precisati (come da sentenza Cass. Pen. n. 53 del 5.1.2015), specificamente finalizzato a consentire la corretta esecuzione della pena in applicazione della normativa interna (indipendentemente dalla correttezza e/o equità del procedimento presupposto, posto in essere dall'autorità straniera).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente occorre dare atto che in data 25.10.2016 questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Ancona del 15.10.2015, ordinando l'immediata liberazione del se non detenuto per titoli diversi dalla sentenza 29.04.2010 della Corte di appello di Ancona e dalla sentenza del tribunale di Bacau (Romania) del 25.11.2014. In tal modo è venuto senz'altro meno uno dei presupposti invocati nel provvedimento impugnato a sostegno (sia pure postumo) della legittimità dell'ordine di carcerazione del 16.07.2015.

A sostegno di tale legittimità non possono poi certamente addursi la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 30.6.2015, divenuta definitiva per mancata impugnazione, o il fatto che il cittadino italiano gravato dal M.A.E. ed arrestato aveva espressamente richiesto di eseguire la pena in Italia.

Com'è stato, infatti, ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014 - dep. 05/01/2015, Petrescu, Rv. 26180301; conformi, fra le altre, sentt. N. 4413 del 2014 Rv. 258259, N. 20527 del 2014 Rv. 259785), in ordine al rapporto fra il D. Lgs. 161 del 2010 e la procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, occorre considerare il disposto di cui all'art. 24 del detto D.Lgs., che estende l'applicazione del nuovo meccanismo procedurale ivi regolato alle ipotesi di esecuzione della pena o della misura di sicurezza previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r) e art. 19, comma 1, lett. c).

La nuova disciplina normativa, si propone di integrare il sistema di consegna del mandato d'arresto europeo, con specifico riferimento alle evenienze della consegna in *executivis* (che è quella che viene in rilievo, giustappunto, nel caso in esame), limitatamente ai rapporti con quegli Stati membri (come la Romania) che hanno recepito nei loro ordinamenti la Decisione quadro 2008/909/GAI.

Le fattispecie previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r) e art. 19, comma 1, lett. c), attengono, come è noto, all'ipotesi in cui la procedura del mandato d'arresto europeo riguarda un cittadino italiano, ovvero un residente o dimorante nel territorio italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 227/2010), che dovrebbe essere consegnato ad un altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, e della corrispondente ipotesi del mandato d'arresto europeo emesso a soli fini processuali, ossia per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un nostro cittadino o di un residente nel territorio del nostro Stato.

Nelle evenienze dovranno, dunque, per regola, applicarsi le forme e i meccanismi procedurali previsti dal D.Lgs. n. 161 del 2010, colmandosi in tal modo una lacuna normativa foriera di rilevanti problematiche interpretative, atteso che né la legge sul mandato d'arresto europeo, né la correlativa decisione quadro, regolavano esplicitamente la procedura di riconoscimento e adattamento della sentenza straniera nel nostro ordinamento giuridico.

Vengono in rilievo, in particolare, non solo gli apprezzamenti in merito alla sussistenza delle condizioni generali per il riconoscimento della sentenza, ma anche le verifiche inerenti ai criteri di compatibilità della pena ed ai motivi di rifiuto specificamente indicati nelle disposizioni, in quanto ritenute compatibili, di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, artt. 10, 11 e 13, oltre al vaglio delle modalità di esecuzione successive al riconoscimento (artt. 16-17) ed alle implicazioni riconnesse all'eventuale applicazione del principio di specialità (art. 18). Valutazioni, queste, che la Corte anconitana non ha, nella sentenza del 30.06.2015, per nulla espresso nel caso in esame, e che il mutato quadro normativo impone di allargare all'ampio orizzonte delle condizioni, dei presupposti e dei motivi ostativi contemplati nelle su citate disposizioni del D.Lgs. n. 161 del 2010, attraverso, evidentemente, una complessiva

operazione di "rilettura", comportante fra l'altro la precisazione dei reati per cui il riconoscimento viene effettuato, con le connesse conseguenze, anche in tema di applicabilità dei benefici penitenziari di cui all'art. 4 bis Ord. Pen..

Sulla sorte della ordinanza del 15.10.2015 si è già detto.

Le esposte ragioni alla base del necessario rispetto della procedura di cui al D.Lgs. 161 del 2010 non possono all'evidenza essere neutralizzate dal fatto che il soggetto investito dalla richiesta di M.A.E. esecutivo abbia richiesto di scontare la pena in Italia. Se, invero, tale richiesta può valere, in generale, come implicita rinuncia a far valere in un momento successivo eccezioni relative alla regolarità dello svolgimento del processo nel Paese richiedente (ipotesi a cui in effetti si riferisce la sentenza richiamata nel provvedimento impugnato Sez. 6, n. 46304 del 05/11/2014 - dep. 10/11/2014, Danila, Rv. 26082601), essa non può in alcun modo tenere luogo e, quindi, comportare l'esclusione, delle complesse verifiche demandate al giudice del riconoscimento, che si pongono logicamente e istituzionalmente a valle della detta richiesta e non rientrano certamente nella competenza e nella disponibilità del soggetto privato attinti dal M.A.E..

Alla stregua di quanto sopra l'ordinanza impugnata è l'ordine di carcerazione del P.G. di Ancona del 16 luglio 2015 devono essere annullati senza rinvio.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di carcerazione del P.G. di Ancona del 16 luglio 2015.

Roma, 1 dicembre 2016

Il Consigliere estensore

12/12/16

[Signature]
Il Presidente

